Il sottoscritto avv. Claudia Caradonna attesta la conformità del presente documento

Pubblicato il 23/06/2023

N.03264 /2023 REG.PROV.CAU.

N. 04386/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

CLAUDIA CARADONNA

CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da ***OMISSIS***, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per gli Accertamenti psico-fisici, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 408782/2-12 del 21 febbraio 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata "INIDONEA" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto "***OMISSIS***" e in quanto "***OMISSIS***";

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato ***OMISSIS***;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso,

nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";

- ove occorra e per quanto di ragione, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ***OMISSIS*** il 23/5/2023:

- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI, GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 408782/2-12 del 21 febbraio 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata "INIDONEA" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto "***OMISSIS***" e in quanto "***OMISSIS***)";
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato ***OMISSIS***;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al

servizio militare";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";
- ove occorra e per quanto di ragione, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIÀ RICHIESTO CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il giudizio del 21.02.2023 della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici, che l'ha ritenuta "INIDONEA" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto "***OMISSIS***" e in quanto "ha riportato il coefficiente
4 nell'apparato CO poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: ***OMISSIS***";

Considerato che con decreto n. 1507/2023 è stata accolta la richiesta cautelare e la ricorrente è stata ammessa con riserva alle successive fasi concorsuali;

Considerato che, con ordinanza collegiale n. 6073/2023, rilevata la discordanza tra l'altezza registrata dall'amministrazione e quella emersa dagli atti prodotti dalla ricorrente, è stata disposta una verificazione al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della predetta causa di inidoneità;

Vista la relazione di verificazione, depositata agli atti il 17.05.2023, che ha attestato che il valore di ***OMISSIS*** della ricorrente, calcolato in base ***OMISSIS*** accertata al momento e nella sede di visita per delega (***OMISSIS***) e il ***OMISSIS*** rilevato in sede di visita concorsuale (***OMISSIS***), è pari a ***OMISSIS***, determinando l'idoneità della ricorrente medesima al concorso *de quo;*

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare e di confermare quanto disposto con decreto n. 1507/2023, con compensazione delle spese di fase, ricorrendo giusti motivi;

Ritenuto di porre le spese della verificazione a carico dell'Amministrazione e di liquidarle come da dispositivo;

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.05.2023, è stata impugnata la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* ed è stata effettuata la notificazione ad un controinteressato;

Ritenuto, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 25 ottobre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, conferma quanto disposto con decreto n. 1507/2023.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore dell'organo verificatore,

delle spese di verificazione, nella misura di € 500,00 come da documentazione prodotta.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.